



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 358/2021

Roma, 24 marzo 2021

Circolare n. 21/2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: iscrizioni “con riserva” agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al [DM 9 agosto 2019](#).

Gentili Presidenti,

abbiamo recentemente appreso che sono state accolte “con riserva” alcune domande di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento disciplinati dal [DM 9 agosto 2019](#): in taluni casi tale modalità di iscrizione è stata adottata in virtù della pendenza di un giudizio amministrativo concernente la legittimità e l’efficacia del decreto citato per determinate categorie professionali, in altri si è optato per tale soluzione alla luce di dubbi e/o contrasti interpretativi in merito ai requisiti di iscrizione.

Tali iniziative non sono coerenti con il quadro normativo vigente e, come tali, sono assolutamente da evitarsi.

L’iscrizione “con riserva” da parte dell’Ordine si pone infatti come atto discrezionale (non vincolato) illegittimo, poiché assunto in violazione della [legge 145/2018](#) (commi 537, 538 e 540) e del [DM 9 agosto 2019](#) che, al momento, è atto normativo di rango secondario valido (perché non annullato) e vigente (perché non abrogato da nessuna norma di pari rango o di rango superiore). La sua eventuale disapplicazione o annullamento compete esclusivamente all’Autorità Giudiziaria.

Ciò premesso, va registrato che alcuni Tribunali amministrativi regionali si sono pronunciati sulla materia disponendo in via cautelare solo su casi specifici e limitatamente a casi particolari.

Allo stato, vista la perfetta vigenza generale delle norme richiamate, si deve procedere alle iscrizioni nelle sole ipotesi in cui tutti i requisiti richiesti dalle norme in parola siano presenti. Pertanto, salvo i casi in cui il TAR abbia disposto con specifico riguardo a soggetti esattamente indicati dalle ordinanze, con appunto provvedimenti individuali, non è dunque possibile procedere ad iscrizioni con riserva generalizzate.

Vi invitiamo, pertanto, alla collaborazione affinché tale prassi cessi immediatamente e si rispetti rigorosamente il quadro normativo vigente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux